

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» - 19° aggiornamento.

Con il presente aggiornamento viene modificato il paragrafo 4, sez.1, cap. I relativo all'accesso ai dati contenuti nella Centrale dei rischi da parte delle persone giuridiche. In particolare si prevede che le richieste di accesso ai dati della Centrale dei Rischi relativi a persone giuridiche vengono evase dalla Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni, ad eccezione di quelle presentate tramite un soggetto delegato-rappresentante volontario, per le quali la Banca d'Italia inoltra le informazioni richieste direttamente alla persona giuridica delegante entro il termine di 90 giorni; tale modalità di inoltro si applica anche qualora una persona giuridica deleghi un terzo al ritiro dei dati.

Tale modifica entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2020.

Con l'occasione è recepita la comunicazione di dicembre 2015 in merito alle operazioni di cessioni di credito rifiutate dalla PA - stazione appaltante, in qualità di debitore ceduto.

Il testo del presente aggiornamento è disponibile sul sito internet della Banca d'Italia; tale pubblicazione assume valore legale ai sensi dell'art. 32, co. 1, della legge n. 69/2009.